



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott. Parente Giampaolo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
61	16/08/2018	17	6

Oggetto:

D.lgs 152/06 titolo IIIbis-Rinnovo autorizzazioneIntegrata Ambientale attivita' di "Produzione calce" cod.IPPC 3.1.

Ditta Moccia Industria srl -opificio sito in loc.Tora -Montesarchio (BN).

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

Vista la D.G.R.C. n° 478 del'10/09/12 e smi e modificata dalla D.G.R. n. 619/2016 nonché la D:G.R. n. 249 del 03 maggio 2017 e il D.P.G.R. n° 194 del 11/05/17 di conferimento dell'incarico dirigenziale presso la U.O.D. n° 12 "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti" Benevento.

PREMESSO

CHE alla Moccia Industria S.r.l., con D.D.n. 18 del 23.02.2009, installazione sita in loc.Tora Montesarchio, e sede legale via G.Ferraris 101-Napoli, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs 59/05 per l'attività di "Produzione calce (cod.IPPC 3.1) e produzione laterizi (cod.IPPC 3.5)", aggiornato con con Decreto Dirigenziale n. 598 del 20.12.2013;

CHE sulla GUUE del 9.4.2013 sono state pubblicate le Bat Conclusion per la "produzione di calce";

CHE il Geom.Pancione Giuseppe, nato a Sant'Angelo a Cupolo (BN) il 20.03.1958, gestore della installazione sita in loc.Tora Montesarchio di titolarità della ditta Moccia Industria s.r.l., legalmente rappresentata dall'Ing.Moccia Gennaro, in data 5.8.2014 ha presentato istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DD. n. 18 del 23.02 2009 e successivi aggiornamenti della durata di sei anni;

CHE con D.lgs 46 del 4.3.2014, in vigore dal 14.04.2014, di recepimento della Direttiva 2010/75/UE, è stato modificato il titolo III bis del D.lgs 152/06, in particolare l'istituto del rinnovo periodico precedentemente disciplinato dall'art. 29-octies, commi 1, 2 e 3, è stato sostituito con il riesame con valenza di rinnovo che deve essere disposto:

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, che si estendono a 12 anni per gli impianti che alla data del rilascio dell' AIA erano certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001, e a 16 anni per gli impianti che alla data del rilascio dell' AIA erano registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS);

CHE presso l'installazione di Loc.Tora -Montesarchio sono esercitate due attività IPPC " Produzione Calce"(cod. IPPC 3.1) e " produzione laterizi " (cod.IPPC 3.5);

CHE in attesa della pubblicazione delle BAT Conclusion relative all'attività di produzione laterizi, all'istanza presentata il 5.8.14, non è stato dato seguito;

CHE, con nota prot.759930 del 22.11.16 in considerazione che le suddette BAT Conclusion non sono state pubblicate, è stato richiesto alla ditta, ai sensi dell'art.29octies del D.lgs 152/06, di trasmettere la documentazione necessaria al rinnovo con valenza di riesame relativa alla sola attività di Produzione Calce"(cod. IPPC 3.1);

CHE in data 23.01.2017, acquisita al prot.n. 44463, e perfezionata in data 13.2.2017, la ditta Moccia Industria s.r.l. ha trasmesso istanza di riesame con valenza di rinnovo relativa all'attività di "Produzione Calce"(cod. IPPC 3.1);

CHE la MOCCIA INDUSTRIA srl ha allegato all'istanza la dichiarazione asseverata del calcolo analitico delle spese istruttorie per un importo di € 7.275,00 e relativa ricevuta di versamento;

CHE in data 22.2.2017 è stato comunicato l'avvio del procedimento e pubblicato sulla pagina Web di questa UOD avviso al pubblico ai sensi dell'art.29 quater comma 3 del D.lgs 152/06;

CHE in data 22.2.2017 è stata trasmessa la documentazione prodotta dalla Moccia Industria s.r.l. agli Enti interessati, al fine dell'espressione del parere di competenza, e all'Università del Sannio per la redazione del rapporto tecnico istruttorio;

CHE al termine dei trenta giorni, previsti per la consultazione del progetto presso l'UOD Autorizzazione e Rifiuti di Benevento, ai sensi dell'art.29 quater comma 4 del D.lgs 152/06, non sono pervenute osservazioni;

PRESO ATTO:

CHE l'Università degli Studi del Sannio ai sensi della convenzione stipulata con l'A.G.C. 05 – ora Direzione Generale ciclo integrato delle acque e dei rifiuti valutazioni e autorizzazioni ambientali – fornisce assistenza tecnica a questa UOD nelle istruttorie delle pratiche di AIA;

CHE in data 11.04.2017 è stato acquisito, al prot.265985, il rapporto tecnico dell'Università del Sannio;

CHE il giorno 25/05/2017, si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., convocata con nota prot. n. 342667 del 15/05/2017 alla quale hanno partecipato i rappresentanti della Provincia di Benevento, dell'ASLBN1, dell'ARPAC e dell'Università del Sannio mentre è risultato assente il rappresentante del Comune di Montesarchio.

Nella suddetta seduta è stato preso atto della richiesta di documentazione ritenuta necessaria dall'ARPAC e dall'Università del Sannio;

CHE in data 3.07.2017 acquisita al prot. 455247 è pervenuta la documentazione integrativa;

CHE in data 29.08.2017 è pervenuto il rapporto tecnico istruttorio dell'Università del Sannio;

CHE il giorno 03.10.2017 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, regolarmente convocata con nota prot. n.590397 del 07.09.17, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i. a cui ha partecipato il Sindaco del Comune di Montesarchio e il rappresentante dell'Università degli Studi del Sannio e della ditta, mentre risultavano assenti i rappresentanti dell'ASLBN1, della Provincia di Benevento, e dell'ARPAC che, con nota prot.646750 del 3.10.17, ha fatto pervenire il proprio parere di competenza;

CHE nella suddetta seduta:

- il rappresentante dell'Università ha illustrato il rapporto tecnico istruttorio dal quale si evince che la documentazione è correttamente strutturata ma per poter esprimere parere favorevole al rinnovo dell'AIA necessita che la ditta riorganizzi la scheda D;
- è stata data lettura delle parere ARPAC con cui la stessa esprime parere favorevole per le emissioni in atmosfera con le seguenti prescrizioni:
- rispettare il ciclo produttivo, le materie prime e le tecnologie indicate nella documentazione tecnica presentata;
- rispettare la "Decisione di esecuzione della Commissione del 26.3.2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, in particolare:

Emissioni convogliate

Punti di emissione	Fase di lavorazione	Parametri	Limiti da rispettare	Frequenza
C7	Forno calce	Polveri	<10mg/Nmc	Annuale
		NOx (espresso come NO2)	100-350mg/Nmc	"
		SOx (espresso come SO2)	<50-200mg/Nmc	"
		CO	< 500mg/Nmc	"
		COT	<30mg/Nmc	"
		HCl	<10mg/Nmc	"
		HF	< 1mg/Nmc	"
		PCDD/F policlorodibenzo-p-diossina	<0,05-0,1ng PCDD/FI-TEQ/Nmc	"
		Hg	<0,05mg/Nmc	"
		Cd+Tl	<0,05mg/Nmc	"
		As+Sb+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V	<0,5mg/Nmc	"
C9	Vagvagliatura e macinazione calce viva	Polveri	<10 mg/Nmc	"
C10	Idratazione 1	Polveri	<10 mg/Nmc	"

C11	Idratazione -trasporto finito	Polveri	<10 mg/Nmc	"
C12	Insaccamento pallettizzazione calce	Polveri	<10 mg/Nmc	"
C15	Stoccaggio pet coke impianto cottura calce	Polveri	<10 mg/Nmc	"

-relativamente al forno calce (punto di emissione C7)effettuare misurazioni continue dei parametri di processo atte a dimostrare la stabilità,qualitemperature,tenore di CO₂,pressione,flusso ed emissioni di CO;

-Emissioni diffuse:rispettare le BAT n.40 e 41 riportate nel documento sopra indicato;

3. il PMC deve prevedere attività di autocontrollo delle emissioni convogliate e diffuse con frequenza annuale,comunicando preventivamente le date e gli orari di inizio e termine delle operazioni di prelievo.Pertanto,la ditta dovrà trasmettere i risultati del piano di monitoraggio una volta all'anno;
4. effettuare un idoneo stoccaggio delle materie prime rispettando le indicazioni riportate nelle relative schede di sicurezza;
 5. rispettare la conformità del punto di prelievo alle norme tecniche di riferimento e assicurare il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
 6. apporre sui camini un' etichetta riportante la denominazione del punto di emissione ed il diametro del condotto;
 7. adottare un registro per le analisi,al quale devono essere allegati i certificati analitici,ed un registro per gli interventi sull'impianto di abbattimento delle emissioni secondo la disposizione di cui ai punti 2.7 e 2.8 allegati VI,parte V del D.lgs 152/06,con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto;
 8. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;

Valutazione di impatto acustico

- ritiene necessario,al fine del parere di competenza, che il Comune chiarisca i limiti da rispettare in relazione alla zonizzazione acustica del Comune stesso;

per la UO Suolo Rifiuti e Siti contaminati esprime parere favorevole con prescrizioni operative da ottemperare prima dell'emissione del Decreto autorizzativo,in particolare:

- I. presentare relazione in base alla quale si programmino specifici controlli almeno una volta ogni 10 anni per il suolo,a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli.Tenuto conto che l'ultimo controllo è stato effettuato nel 2010, in base alla documentazione allegata,si ritiene necessario che l'autorità competente fissi un congruo termine alla ditta Moccia affinché presenti detta relazione e che il campionamento sia messo in atto entro il termine decennale;
- II. integrare il piano di ripristino ambientale prevedendo l'analisi nei campioni di suolo/sottosuolo anche i parametri fluoruri,idrocarburi aromatici policiclici,alifatici clorurati cancerogeni,alifatici clorurati non cancerogeni,diossinee furani (PCDD,PCDF) e PCB.il numero minimo di sondaggi dovrà essere commisurato alla normativa vigente al momento della dismissione per la caratterizzazione dei terreni per la gestione degli stessi come sottoprodotti(attualmente DPR 120/17),considerando invece il numero di campioni per sondaggio conformemente a quanto previsto dal D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii;
- III. precisare ulteriormente se trattasi di prodotti secondari di produzione,residui di produzione ed altro,ordinariamente confezionati e commercializzati,oppure di scarti di produzione da destinare al riutilizzo;la precisazione va eseguita anche tenendo presente i contenuti del DM 264 del 13.10.16.Per i sottoprodotti,quindi deve essere garantito il rispetto di tutte le condizioni di cui all'art.184bis del D.lgs 152/06 con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 1;
Inoltre, si prescrive che la documentazione comprovante la natura giuridica di sottoprodotto ai sensi dell'art.184bis del d.lgs 152/2006 e smi deve essere redatta ed inviata all'Autorità

competente al fine di certificare quanto dichiarato dalla ditta(natura di sottoprodotto dei predetti materiali recuperati).Inoltre la stessa documentazione dovrà essere conservata,eventualmente aggiornata ed esibita su richiesta degli Enti competenti,al fine di comprovare la gestione come sottoprodotti di detti materiali.Si sottolinea che in mancanza di queste informazioni e delle necessarie documentazioni detto materiale dovrà essere qualificato giuridicamente come rifiuto. Inoltre, sono state fornite prescrizioni operative da intendersi complementari rispetto a quanto già previsto dalle norme nazionali e regionali vigenti:

- ☐ attenersi a quanto previsto dalla DGRC n.386 del 20.07.2016 pubblicata sul BURC n.50 del 25.07.16 e s.m.i. per la parte relativa alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti.Si raccomanda, inoltre,di prevedere sempre sistemi di copertura per le diverse tipologie di contenitori per i rifiuti.Inoltre i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti,in generale,ed in particolare per i rifiuti liquidi e/o per i rifiuti pericolosi,devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità delo specifico rifiuto e devono,inoltre,essere provvisti di sistema di chiusura,accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento,travaso esvuotamento,oltre ad idonei bacini di contenimento;
- ☐ prevedere la corretta gestione e recupero/smaltimento secondo le normative vigenti dei rifiuti e dei fanghi prodotti presso l'impianto;
- ☐ le aree dedicate agli stalli per l'allocazione dei rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere dotate di cartellonistica/etichettatura adeguata(deposito temporaneo dei rifiuti per CER e/o per categorie omogenee)oltre alle eventuali aree dedicate allo stoccaggio delle Mps che possono scaturire dal ciclo produttivo;
- ☐ rispettare le aree stabilite in autorizzazione per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti,evitando lo spostamento e in generale il posizionamento dei contenitori al di fuori delle specifiche aree dedicate,se non preventivamente assentito dalla Regione Campania.In generale rispettare quanto previsto dall'art. 183 comma bb) del D.lgs 152/06 e smi per il deposito temporaneo;
- ☐ i rifiuti in ingresso e quelli prodotti dalle fasi di lavorazione e in generale dal funzionamento dell'impianto,destinati a recupero/smaltimento devono essere opportunamente classificati,ai sensi della parte ICV del d.lgs 152/06,come modificata dalla L.11.08.2014 n.116 di conversione del D.L.24.06.14 n.91,con particolare riferimento ad eventuali rifiuti con codice a specchio;
- ☐ prevedere la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possono determinare imbrattamenti della pavimentazione,in particolare con materiali pulverulenti;
- ☐ prevedere un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento,nonchè a causa di eventi accidentali.In particolare dotare le zone dell'attività potenzialmente soggette allo sversamento accidentale di presidi atti a ricoverare materiali adsorbenti o similari da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza(MISE);
- ☐ prevedere un monitoraggio,con frequenza periodica,dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione(interna ed esterna all'opificio),dei corridoi di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo.Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio e le capacità contenitive dei serbatoi, in particolare quelli dei serbatoi per rifiuti liquidi al fine di evitare sovra riempimenti e per valutare l'integrità dei sistemi di contenimento.L'attività in questione dovrà essere tracciata da specifico report annuale firmato da tecnico abilitato,facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo.
- ☐ il Comune di Montesarchio,nella persona del Sindaco, si riporta al parere dell'Ufficio relativo all'acustica prot.15855 del 2.10.2017,acquisito il 3.10.17 al prot.646238 che testualmente recita:
"Certifica che la zonizzazione acustica allegata al PUC in itinere classifica l'area dell'opificio della società Moccia tipo V-area prevalentemente industriale e l'area adiacente IV -area di intensa attività umana.La Moccia Industria,pertanto,nelle more dell'approvazione del PUC è tenuta al rispetto di quanto in esso rappresentato,oltre a quanto stabilito dalla L.447/95 e della normativa vigente in materia";
- ☐ Il presidente, prendendo atto del parere espresso dall'ARPAC e acquisito l'assenso, ai sensi

dell'art. 14ter comma 7 della L.241/90, del Comune di Montesarchio,della Provincia di Benevento e dell'ASL BN1,che non si sono espressi definitivamente, ha chiuso i lavori della Conferenza di Servizi subordinando il rilascio del provvedimento di competenza dopo l'acquisizione della documentazione definitiva e la valutazione favorevole dell'Università del Sannio.

CHE in data 20.10.2017 la Moccia Industria s.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta(scheda D e scheda Ebis aggiornate),contestualmente, la stessa ha prodotto osservazioni in merito ai limiti emissivi proposti da ARPAC,in particolare al limite emissivo di 10mg/mc relativo alle polveri prodotte dal forno calce;

CHE con nota prot.705653 del 26.10.2017 la suddetta documentazione è stata trasmessa all'ARPAC ed all'Università del Sannio per la valutazione di competenza;

CHE con nota del 2.11.2017 la ditta ha prodotto ulteriori chiarimenti in merito alla nota del 20.10.2017 suddetta;

CHE l'Università del Sannio in data 7.11.17 ha trasmesso il rapporto tecnico istruttorio nel quale la stessa ritiene necessario chiarimenti in merito all'applicazione delle BAT;

CHE al fine di una valutazione definitiva della documentazione prodotta dalla ditta e di quanto precisato dalla stessa in merito ai valori limite emissivi collegati all'applicazione delle BAT è stata convocata il 29.11.2017 ulteriore seduta della Conferenza di Servizi ;

CHE la citata Conferenza di Servizi si è tenuta il 7.12.2017, a seguito di rinvio. La seduta è stata aggiornata al 22 gennaio 2018, in quanto il parere ARPAC acquisito riguardava solo la UOD suolo, rifiuti e siti contaminati e non le emissioni in atmosfera;

CHE l'ARPAC con il suddetto parere, prot. 71812 del 5.12.2017, ha evidenziato che dall'ultima relazione presentata dalla ditta si evince che la stessa non commercializza prodotti secondari ma riutilizza polveri,altro particolato e prodotti secondari nel suo ciclo produttivo.Pertanto,fermo restando eventuali determinazioni della Regione Campania ribadisce la necessità che la Ditta Moccia Industria Garantisca che il riutilizzo delle predette polveri e degli altri tipi di scarti nel ciclo produttivo sia conforme alle norme vigenti e che il loro utilizzo sia tale che:

- devono poter essere utilizzate direttamente senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- dovrà essere presente in azienda documentazione idonea a dimostrarne l'utilizzo sia qualitativamente(analisi chimiche) che quantitativamente (registro quantitativireimmessi nel ciclo produttivo);
- l'ulteriore utilizzo deve essere legale,ossia la sostanza soddisfi per l'utilizzo specifico,tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti per cui sarà riutilizzata,oltre a garantire la protezione della salute e dell'ambiente o la salute umana;

CHE in data 22 gennaio 2018 si è tenuta la seduta della C.d.S nella quale :

- il Presidente, prende atto dell'assenza del Comune di Montesarchio,dell'Amministrazione Prov.le di Benevento e dell'ARPAC, che con nota prot. 3617 del 19.01.2018 ha confermato,relativamente alla matrice emissioni in atmosfera, il parere favorevole con prescrizioni espresso per la seduta del 3.10.2017 ed ha rimesso "alla Regione Campania la valutazione degli aspetti economici relativi al conseguimento dei livelli di emissione (Polveri-punto di emissione C/-Forno calce) associati alle BAT,ossia alla eventuale maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali,in ragione dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali o delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata,come riportato dalla ditta Moccia Industria s.p.a. al fine di una eventuale deroga ai limiti previsti dalle conclusioni sulle BAT(paragrafo 4,art.5 della direttiva 2010/75/UE Parlamento Europeo e Consiglio),così come richiesto dalla ditta,ossia il rispetto del limite di 30mg/Nmc in sostituzione del previsto limite di 10mg/Nmc";
- il rappresentante dell'ASL BN1, per quanto di competenza, considerata la stretta correlazione tra la salvaguardia dell'ambiente e l'impatto sui recettori sensibili presenti in zona ha ritenuto che vadano rispettate le prescrizioni e valutazioni espresse dall'ARPAC in merito alla deroga dei limiti;
- La ditta,così come rappresentata,in merito a quanto affermato dall'ARPAC, ribadisce che per quanto attiene le polveri del forno calce(C7) in considerazione che l'impianto in dotazione non potrebbe raggiungere il limite di 10mg/Nmc,che necessiterebbe un notevole investimento,e che

l'attività di produzione calce, allo stato, è ferma per mancanza di materia prima, propone di avere un limite di 30mg/Nmc, previsto dalla norma per impianti dotati di filtri elettrostatici, per i primi 5 anni dalla rimessa in esercizio dell'impianto stesso al fine di favorire un piano di investimento tale da permettere il raggiungimento del valore limite di 10mg/Nmc previsti dalle BAT-AEL alla scadenza dei cinque anni suddetti;

□ il rappresentante dell'Università del Sannio, ha ritenuto che la suddetta deroga/proroga vada sufficientemente argomentata e sostenuta con idonea documentazione (studio anche economico);

□ Il Presidente in considerazione :

-dell' art 29 sexies comma 4-bis del D.lgs 152/06 che testualmente recita: "l'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:

a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;

b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stenda valutazioni almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili";

-che i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili sono per le polveri emesse da questa tipologia di impianto pari a 10-30mg/Nmc;

-che il comma 9bis dell'art. 29sexies del d.lgs 152/06 prevede che "In casi specifici l'autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'istallazione interessata e delle caratteristiche tecniche dell'istallazione interessata. In tali casi l'autorità competente documenta, in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di tali scelte, illustrando il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte. I valori limite di emissione così fissati non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del presente decreto, laddove applicabili";

ha ritenuto che, fermo restando le argomentazioni a sostegno della suddetta proroga richiesta alla ditta, potrebbe essere fissato, dalla data di rimessa in esercizio dell'impianto di produzione calce e per i primi cinque anni, un valore limite pari a 20mg/Nmc, che comunque rientra nei citati livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili", salvo diversa posizione degli Enti interessati.

CHE in data 30.1.2018, acquisita in pari data al prot. 66776, la Moccia Industria srl ha trasmesso la documentazione richiesta dall'Università del Sannio;

CHE le stesse in data 5.2.2018 sono state trasmesse all'Università del Sannio per le valutazioni di competenza;

CHE in data 6.3.2018 si è tenuta l'ultima seduta della Conferenza di Servizi in cui:

□ il Presidente ha preso atto dell'assenza dei rappresentanti del Comune di Montesarchio, dell'ASLBN1 e dell'ARPAC, invita l'Università del Sannio ad illustrare il rapporto tecnico istruttorio definitivo;

□ Il Prof. Pepe illustra il rapporto tecnico istruttorio prot. 2560 del 21.02.2018 con cui viene espresso parere favorevole al rinnovo dell'AIA limitatamente alla sola attività di produzione calce e per quanto attiene lo stato di applicazione delle BAT suggerisce di prescrivere esplicitamente il rispetto dei limiti emissivi (BAT AEL indicati, per gli inquinanti, nelle tabelle da 7 a 14, esclusa la tabella 8 .

Per quanto riguarda le emissioni di particolato dal forno, suggerisce di adottare la deroga prevista al c.9bis dell'art.29sexies del d.lgs 152/06, in particolare innalzando, per i primi cinque anni successivi alla riattivazione del forno, a 20mg/Nmc il limite emissivo per tale inquinante.

Suggerisce, inoltre, di presentare una nuova versione del Piano di monitoraggio e controllo

congruente con le frequenze di rilevazione delle emissioni previste dalle sopracitate Tabelle da 7 a 14 delle Bat conclusioni di settore.

- Il rappresentante della Provincia di Benevento, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole in merito all'istanza di riesame con valenza di rinnovo e alla deroga del limite relativo alle polveri emesse dal forno;
- Il Presidente, considerato il rapporto tecnico istruttorio favorevole dell'Università del Sannio, il parere favorevole della Provincia, il parere dell'Arpac, acquisito l'assenso del Comune di Montesarchio e dell'ASLBN1, ai sensi dell'art.14ter comma 7 della L.241/90, che non hanno espresso definitivamente il loro parere, ritiene chiusi i lavori della Conferenza di Servizi subordinando il rilascio del provvedimento finale all'acquisizione del Piano di monitoraggio e Controllo congruente con le frequenze di rilevazione delle emissioni previste dalle sopracitate Tabelle da 7 a 14 delle BAT conclusioni di settore.

CHE la ditta in data 22.3.2018, con nota acquisita in pari data al prot. 192392, ha prodotto la documentazione richiesta in C.d.S. del 06.03.2018, ed in particolare la scheda Ebis e la scheda L aggiornata e il Piano di monitoraggio e controllo aggiornato;

CHE in data 21.3.2018 è pervenuto il parere dell'ARPAC con cui la stessa ha confermato il parere già espresso nella seduta del 22.1.2018, prot. 3617 del 19.01.2018, ed ha ribadito che la ditta debba presentare prima del decreto autorizzativo la documentazione di cui ai punti I-II-III sopra indicati, "fermo restando le determinazioni da parte della Regione Campania in qualità di Autorità procedente, ritiene che la Regione possa considerare operativa, ove possibile, la stessa prescrizione di ARPAC da porre a carico della ditta nel decreto autorizzativo";

CHE la ditta Moccia Industria srl, in data 21 marzo 2018, con nota acquisita agli atti in data 23.3.2018 al prot. 193956, ha trasmesso la versione aggiornata del Piano di monitoraggio e controllo, la scheda L e la scheda Ebis aggiornate con i nuovi limiti emissivi;

CHE agli atti d'ufficio risulta che la ditta ha prodotto la relazione di verifica dell'obbligo di redazione della "Relazione di Riferimento", secondo le prescrizioni del D.M. 272/2014 art.3 comma 2 ed art. 4 comma 3, al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di cui all'art. 5 comma 1 lettera v-bis del Dlgs.152/2006, nelle cui conclusioni è indicato che sulla base dello schema di flusso della procedura di verifica di cui al DM 272/14 non c'è possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee", per questo non sussiste l'obbligo della relazione di riferimento ai sensi del citato decreto ministeriale;

TENUTO CONTO

- A) delle indicazioni/prescrizioni dell'ARPAC contenute nei pareri prot.646750 del 3.10.17, prot. 71812 del 5.12.2017, prot. 3617 del 19.01.2018 e prot. 188662 del 21.3.2018;
- B) che la ditta è certificata ISO14001(n. 145647-2004-AE-ITA-ACCREDIA del 27.12.2004), ISO9001 (n.80049-2010-AQ-ITA-SINCERT del 2.04.99) e registrato EMAS (n. 0016(8 del 24.02.2015);
- ☞ del rapporto tecnico istruttorio favorevole dell'Università del Sannio, prot.2560 del 22.02.2018 e acquisito in pari data al prot.121202, che quale allegato 3 è parte integrante del presente atto;

TENUTO CONTO, altresì, che l'attività allo stato è sospesa e che quanto richiesto da ARPAC (punti I-II-III succitati) può essere inserito quale prescrizione autorizzativa;

CONSIDERATO:

CHE, a norma dell'art. 29 quater, comma 11 del D.Lgs. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del suddetto decreto, ed in particolare :

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (ti tolo I della parte quinta del presente decreto);
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue (Capo II del Titolo IV della Parte Terza);

CONSIDERATO, altresì, che:

- il comma 9bis dell'art. 29 Sexies del D.lgs 152/06, prevede che " In casi specifici l'autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili' comporterebbe una

maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'installazione interessata e delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata. In tali casi l'autorità competente documenta, in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di tale scelta, illustrando il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte. I valori limite di emissione così fissati non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della predisposizione di tale allegato si fa riferimento alle linee guida di cui all'Allegato XII-bis alla Parte Seconda...omissis”;

- ☐ è stata redatta apposita relazione redatta in conformità alle linee guida di cui all'allegato XII-bis alla parte seconda del D.lgs 152/06, che quale allegato 4, è parte integrante del presente atto;
- ☐ l'art. 29 duodecies del citato D.lgs prevede che “In ogni caso in cui è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis, le autorità competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 120 giorni dall'emanazione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, i motivi specifici della deroga e le relative condizioni imposte”;

RITENUTO:

CHE alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per rinnovare l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 152/2006, titolo III bis e ss.mm.ii., alla Moccia Industria srl, con produttiva nel Comune di Montesarchio (BN) Loc. TORA, limitatamente all'attività di “Produzione calce” rientrante nel punto 3.1 dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/06 e s.m.i;

VISTI:

- ☐ il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A., contenuta nel D.Lgs. 59/05;
- ☐ il D.M. 24.04.08 e s.m.i., con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 33, c.3 bis, del titolo V del D.Lgs. 152/2006, ss.mm.ii.;
- ☐ la convenzione stipulata tra l'Università del Sannio, e la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
- ☐ il DM 272 del 13 /11 /2014, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v.bis, del D.Lgs. 152/06;
- ☐ la L. 241/90 e ss.mm.ii.
- ☐ La DGRC n.925 del 6.12.2017;

TENUTO CONTO

della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR 62/13, unitamente al responsabile del procedimento;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e del rapporto tecnico istruttorio redatto dall'Università del Sannio e del parere ARPAC, e dei pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività.

DECRETA

per quanto espresso in premessa che qui si intende di seguito integralmente trascritto e riportato:

- ☐ di **rinnovare** alla MOCCIA INDUSTRIA s.r.l., legale rappresentante Ing. Gennaro Moccia e gestore Geom. Pancione Giuseppe nato a Sant'Angelo a Cupolo (BN) il 20.3.58, con sede legale in Napoli via Ferraris, 101 e sede produttiva nel Comune di Montesarchio (BN) - loc. Tora, l'Autorizzazione Integrata Ambientale limitatamente all'attività di “Produzione calce” rientrante nel cod. IPPC 3.1 dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/06;

con le seguenti prescrizioni:

- ☐ rispettare il ciclo produttivo, le materie prime e le tecnologie indicate nella documentazione tecnica presentata;
- ☐ rispettare la “Decisione di esecuzione della Commissione del 26.3.2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di

magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, in particolare:

Emissioni convogliate

Punti di emissione	Fase di lavorazione	Parametri	Limiti da rispettare	Frequenza
C7	Forno calce	Polveri	<20mg/Nmc(per i primi cinque anni decorrenti dalla ripresa dell'attività di produzione calce) < a 10mg/Nmc(per i successivi anni di validità della presente autorizzazione)	Annuale
		NOx (espresso come NO2)	100-350mg/Nmc	"
		SOx (espresso come SO2)	<50-200mg/Nmc	"
		CO	< 500mg/Nmc	"
		COT	<30mg/Nmc	"
		HCl	<10mg/Nmc	"
		HF	< 1mg/Nmc	"
		PCDD/F policlorodibenzo-p-diossina	<0,05-0,1ng PCDD/FI-TEQ/Nmc	"
		Hg	<0,05mg/Nmc	"
		Cd+Tl	<0,05mg/Nmc	"
		As+Sb+Pb+Cr+ Co+Cu+ Mn+Ni+V	<0,5mg/Nmc	"
C9	VagVagliatura e macinazione calce viva	Polveri	<10 mg/Nmc	"
C10	Idratazione 1	Polveri	<10 mg/Nmc	"
C11	Idratazione -trasporto finito	Polveri	<10 mg/Nmc	"
C12	Insaccamento e pallettizzazione calce	Polveri	<10 mg/Nmc	"
C15	Stoccaggio pet coke impianto cottura calce	Polveri	<10 mg/Nmc	"

- ☐☐ relativamente al forno calce (punto di emissione C7) effettuare misurazioni continue dei parametri di processo atte a dimostrare la stabilità, quali temperature, tenore di O₂, pressione, flusso ed emissioni di CO;
- ☐☐ Emissioni diffuse: rispettare le BAT n.40 e 41 riportate nel documento sopra indicato;
- ☐☐ il PMC deve prevedere attività di autocontrollo delle emissioni convogliate e diffuse con frequenza annuale, comunicando preventivamente le date e gli orari di inizio e termine delle operazioni di prelievo. Pertanto, la ditta dovrà trasmettere i risultati del piano di monitoraggio una

volta all'anno;

- ☐☐ effettuare un idoneo stoccaggio delle materie prime rispettando le indicazioni riportate nelle relative schede di sicurezza;
- ☐☐ rispettare la conformità del punto di prelievo alle norme tecniche di riferimento e assicurare il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- ☐☐ apporre sui camini un' etichetta riportante la denominazione del punto di emissione ed il diametro del condotto;
- ☐☐ adottare un registro per le analisi,al quale devono essere allegati i certificati analitici,ed un registro per gli interventi sull'impianto di abbattimento delle emissioni secondo la disposizione di cui ai punti 2.7 e 2.8 allegati VI,parte V del D.lgs 152/06,con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto;
- ☐☐☐ i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- ☐☐☐ attenersi a quanto previsto dalla DGRC n.386 del 20.07.2016 pubblicata sul BURC n.50 del 25.07.16 e s.m.i. per la parte relativa alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti.Si raccomanda, inoltre, di prevedere sempre sistemi di copertura per le diverse tipologie di contenitori per i rifiuti.Inoltre i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti,in generale,ed in particolare per i rifiuti liquidi e/o per i rifiuti pericolosi,devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dello specifico rifiuto e devono,inoltre,essere provvisti di sistema di chiusura,accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento,travaso esvuotamento,oltre ad idonei bacini di contenimento;
- ☐☐☐ prevedere la corretta gestione e recupero/smaltimento secondo le normative vigenti dei rifiuti e dei fanghi prodotti presso l'impianto;
- ☐☐☐ le aree dedicate agli stalli per l'allocazione dei rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere dotate di cartellonistica/etichettatura adeguata(deposito temporaneo dei rifiuti per CER e/o per categorie omogenee)oltre alle eventuali aree dedicate allo stoccaggio delle Mps che possono scaturire dal ciclo produttivo;
- ☐☐☐ rispettare le aree stabilite in autorizzazione per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti,evitando lo spostamento e in generale il posizionamento dei contenitori al di fuori delle specifiche aree dedicate,se non preventivamente assentito dalla Regione Campania.In generale rispettare quanto previsto dall'art. 183 commabb) del D.lgs 152/06 e smi per il deposito temporaneo;
- ☐☐☐ i rifiuti in ingresso e quelli prodotti dalle fasi di lavorazione e in generale dal funzionamento dell'impianto,destinati a recupero/smaltimento devono essere opportunamente classificati,ai sensi della parte ICV del d.lgs 152/06,come modificata dalla L.11.08.2014 n.116 di conversione del D.L.24.06.14 n.91,con particolare riferimento ad eventuali rifiuti con codice a specchio;
- ☐☐☐ prevedere la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possono determinare imbrattamenti della pavimentazione,in particolare con materiali pulverulenti;
- ☐☐☐ prevedere un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento,nonchè a causa di eventi accidentali.In particolare dotare le zone dell'attività potenzialmente soggette allo sversamento accidentale di presidi atti a ricoverare materiali adsorbenti o similari da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza(MISE);
- ☐☐☐ prevedere un monitoraggio,con frequenza periodica,dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione(interna ed esterna all'opificio),dei corridoi di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo.Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio e le capacità contenitive dei serbatoi,in particolare quelli dei serbatoi per rifiuti liquidi al fine di evitare sovra riempimenti e per valutare l'integrità dei sistemi di contenimento.L'attività in questione dovrà essere tracciata da specifico report annuale firmato da tecnico abilitato,facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo.;
- ☐☐☐ per l'impatto acustico,rispettare quanto evidenziato dal Comune di Montesarchio ed in particolare: "il PUC in itinere classifica l'area dell'opificio della società Moccia tipo V-area

prevalentemente industriale e l'area adiacente IV -area di intensa attività umana. La Moccia Industria, pertanto, nelle more dell'approvazione del PUC è tenuta al rispetto di quanto in esso rappresentato, oltre a quanto stabilito dalla L.447/95 e della normativa vigente in materia”;

☐☐☐ garantire che il riutilizzo delle polveri e degli altri tipi di scarti nel ciclo produttivo sia conforme alle norme vigenti e che il loro utilizzo sia tale che:

-devono poter essere utilizzate direttamente senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

-dovrà essere presente in azienda documentazione idonea a dimostrarne l'utilizzo sia qualitativamente (analisi chimiche) che quantitativamente (registro quantitativo reimmessi nel ciclo produttivo);

-l'ulteriore utilizzo deve essere legale, ossia la sostanza soddisfa per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti per cui sarà riutilizzata, oltre a garantire la protezione della salute e dell'ambiente o la salute umana;

☐☐☐ entro 60gg dalla notifica del presente atto:

☐ presentare relazione in base alla quale si programmino specifici controlli almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli;

☐ integrare il piano di ripristino ambientale prevedendo l'analisi nei campioni di suolo/sottosuolo anche i parametri fluoruri, idrocarburi aromatici policiclici, alifatici clorurati cancerogeni, alifatici clorurati non cancerogeni, diossine e furani (PCDD, PCDF) e PCB, il numero minimo di sondaggi dovrà essere commisurato alla normativa vigente al momento della dismissione per la caratterizzazione dei terreni per la gestione degli stessi come sottoprodotti (attualmente DPR 120/17), considerando invece il numero di campioni per sondaggio conformemente a quanto previsto dal D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii;

☐ di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art.29-quater comma 11, D.Lgs.152/2006 le autorizzazioni elencate in premessa e individuate nell'allegato IX del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché per la parte relativa alla “produzione di calce” il D.D.n. 18 del 23.02.2009 e successivo aggiornamento di cui al DD n. 598 del 20.12.2013 ;

☐ di precisare che la presente autorizzazione viene rilasciata sulla base della documentazione definitiva, comprensiva di tutte le integrazioni e prescrizioni richieste nell'iter procedimentale, presentato dalla Moccia Industria srl, acquisita agli atti in data 23.01.2017 al prot.n. 44463, e successive integrazioni di cui in premessa;

☐ di vincolare la presente autorizzazione all'obbligo ed al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni, sopra riportate e di quelle contenute negli allegati di seguito indicati:

- Allegato 1: Piano di Monitoraggio e Controllo acquisito in data 23.3.2018 al prot. 193956;

- Allegato 2: Scheda E bis acquisita in data 23.3.2018 al prot. 193956;

• di richiedere che il Gestore, ai sensi dell'art.29 decies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, prima di dare attuazione alle modifiche non sostanziali proposte e previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dia comunicazione alla Regione Campania UOD 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento ed al Dipartimento ARPAC di Benevento;

• di stabilire che ai sensi dell'art. 29-octies comma 9, del Dlgs 152/2006 la durata della presente autorizzazione è fissata in **sedici anni** dalla data del rilascio, essendo la società registrata EMAS (n. 0016-8 del 24.02.2015);

• di stabilire che il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari verrà effettuato, altresì, ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06, fermo restando l'applicazione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, dell'art. 29 decies comma 9, Dlgs. 152/06;

• di prendere atto che la Società ha trasmesso la relazione di verifica dell'obbligo di redazione della “Relazione di Riferimento”, secondo le prescrizioni del DM 272/2014 art.3 comma 2 ed art. 4 comma 3, al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di cui all'art.5 comma 1 lettera v-bis del Dlgs.152/2006, nelle cui conclusioni è attestato sulla base dello schema di flusso della procedura di verifica di cui al DM 272/14 non c'è possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, per questo non sussiste l'obbligo della relazione di riferimento ai sensi del citato decreto ministeriale;

X

NE
SCADE

- di approvare la proposta di piano di monitoraggio e controllo, acquisito in data 23.3.2018 al prot. 193956, che allegato al presente atto quale allegato 2, ne è parte integrante, con le prescrizioni di seguito elencate:

2.1 La data e gli orari previsti per gli autocontrolli di cui al piano di Monitoraggio e controllo devono essere comunicati almeno **15** giorni prima dalla data della loro effettuazione alla UOD autorizzazioni ambientali e rifiuti di Benevento ed all'ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;

2.2 I risultati degli autocontrolli di cui sopra devono essere inviati entro **30** giorni decorrenti dalla data della loro esecuzione alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, al Comune di Montesarchio ed all'ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;

2.3 Le tempistiche, le metodiche di prelievo, di campionamento e di analisi, le procedure di registrazione e di trattamento dei dati acquisiti, ecc, laddove non diversamente indicato, sono quelle della Linea Guida in materia di sistemi di monitoraggio di cui allegato 2 al D.M. 31/01/2005 e s.m.i.;

- di stabilire che in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- di dare atto che il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;
- di stabilire che la Società trasmetta alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, al dipartimento ARPAC di Benevento ed al Comune di Montesarchio (BN), le risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio con la periodicità nello stesso riportata;
- Il Gestore, se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, ne dia comunicazione all'Autorità Competente entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento o di arresto;
- di stabilire che entro il primo trimestre di ogni anno la Società è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento ed all'ARPAC di Benevento le risultanze del Piano di Monitoraggio, relativi all'anno solare precedente, su formato digitale, con allegata Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DRP 445/2000, attestante la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa su supporto cartaceo durante il precedente anno solare;
- che la Società è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC, determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. n.58 del 6.3.2017, salvo diverse disposizioni in merito, come segue:

a) prima della comunicazione prevista dall'art.29-decies, comma 1, D.Lgs. 152/06, trasmettendo la relativa quietanza per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quanto previsto dalla lettera a) per le attività di controllo del relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all' autorità individuata dall'art.29decies, comma 3, del decreto lgs.152/06 (UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento ed all'Arpac Dipartimento di Benevento);

Significando che, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti suddetti, fatta salva l'applicazione, ove pertinenti, delle misure di cui all'art.29-decies, comma 9, del d.lgs 152/06 e delle sanzioni previste dall'art.29quattordicesimo, dello stesso decreto, il gestore dello stabilimento è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'art.6 comma 1.

- di stabilire che l'ARPA Campania effettui i controlli con cadenza annuale, nelle more che venga definito il calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art.29-decies, comma 11 bis e 11 ter del Dlgs 46/2014. Le attività ispettive dovranno essere svolte con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art.29-decies del D.lgs 152/2006, inviandone le risultanze alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni ambientali e Rifiuti di Benevento, che provvederà a renderle disponibili al pubblico entro quattro mesi dalla ricezione del verbale della visita in loco;

- ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti, ai fini dell'applicazione del D.lgs 152/2006 e s.m.i., è tenuto a comunicare tali informazioni, ivi compreso le notizie di reato, anche alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e rifiuti di Benevento;
- che, in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., fermo restando le applicazioni delle sanzioni previste dall'art.29-quattordices del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la presente autorizzazione, non esonera la Società, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione e dovrà produrre a codesta UOD, a scadenza dello stesso, copia del rilascio del nuovo CPI per l'attività antincendio;
- di stabilire che la Moccia Industria srl invii entro il 30 aprile di ogni anno, per la validazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 11 luglio 2011 n. 157, i dati relativi all'anno precedente per consentire all'Italia di ottemperare agli obblighi dell'art. 9 paragrafo 2 del Regolamento Comunitario CE/166/2006, in materia di registro delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR);
- di vincolare l'A.I.A. al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalla normativa vigente per le sostanze nel suolo e acqua, rumore;
- di dare atto che il Gestore dell'impianto resta responsabile della conformità di quanto dichiarato nella documentazione allegata al progetto così come proposto ed integrato;
- di dare atto che, per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il Gestore deve osservare quanto previsto dal Dlgs. n.152/2016 e dalle pertinenti BAT;
- di dare atto che qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto già autorizzato, ovvero intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto medesimo si applicano le disposizioni di cui all'art.29 nonies del D. lgs.152/2006;
- di stabilire che copia del presente provvedimento e dei relativi allegati saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la UOD 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento e pubblicate nel relativo sito web;
- di notificare il presente provvedimento alla società Moccia Industria S.r.l., con sede legale in via G.Ferraris,101-Napoli e sede operativa in Loc.Tora Montesarchio(BN);
- di inviare il presente provvedimento al Comune di MONTESARCHIO (BN), all'Amministrazione Provinciale di Benevento, all'Azienda Sanitaria Locale Benevento, all'ARPAC Dipartimento di Benevento, e alla Direzione Generale ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, valutazioni e autorizzazioni ambientali e alla Università degli Studi del Sannio di Benevento;
- di inoltrarlo, per via telematica alla Segreteria di Giunta, nonché alla sez. " Regione Casa di vetro" per la pubblicazione;
- Trasmettere copia del presente atto, ai sensi dell'art.29duodecies del d.lgs 152/06 ess.mm.ii., al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare;
- di specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Giampaolo Parente